

**TRIBUNALE DI RAGUSA**

**Giudice del Lavoro**

**Ricorso ex art. 414 c.p.c.**

**e richiesta di autorizzazione alla notifica nei confronti dei litisconsorti**

**ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**

per la sig.ra **Marrella Rosaria**, nata a Ragusa il 12.04.1968 (c.f. MRRRSR68D52H163T) e ivi residente in via D. Cimarosa n. 9, rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al presente atto dall'avv. Francesca Abbramo del Foro di Ragusa (c.f. BBRFNC80M67H163M - fax 0932.688532 - pec: francesca.abbramo@avvragusa.legalmail.it), ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Ragusa via Dott. Pluchino n. 16 **ricorrente**

**contro**

il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore* (c.f. 80185250588), con sede in Roma, via Trastevere n. 76, domiciliato per legge presso gli Uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, via Vecchia Ognina n.149, **resistente**

**e**

**Ambito Territoriale Provinciale di Ragusa**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per legge presso gli Uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, via Vecchia Ognina n.149, **resistente**

**e**

**Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia**, in persona del legale rappresentante *pro tempore* domiciliato per legge presso gli Uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, via Vecchia Ognina n.149, **resistente**

**\*\*\*\*\***

**A) In fatto**

La sig.ra Marrella Rosaria, inserita nella G.A.E. degli aspiranti al ruolo in qualità di docente di scuola dell'infanzia - posto comune, è stata destinataria di una proposta di assunzione in data 07.08.2015 (prot. n. 3259/D3) nella c.d. fase zero (**doc. 1**).

La proposta di assunzione di cui sopra è stata accettata dall'interessata tramite le funzioni del sistema informativo del MIUR, giusta certificato di accettazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato - a.s. 2015/2016 (**doc. 2**).

In data 28.08.2015, dunque, l'odierna ricorrente è stata immessa in ruolo nella c.d. fase zero del piano straordinario di assunzioni di cui alla Legge n. 107/2015 nella scuola dell'infanzia e in relazione al posto normale, in Friuli Venezia Giulia - provincia di Gorizia, presso l'I.C. Perco (GOIC81000R - cfr doc. 2).

Ciò posto, è accaduto che l'Amministrazione odierna resistente, nell'ambito del piano straordinario di mobilità territoriale e professionale previsto dall'art. 1, comma 108 della legge n. 107/2015 e di cui alla ordinanza ministeriale n. 241/2016 dell'08.04.2016, ha obbligato i docenti e, quindi, anche l'odierna ricorrente -immesse in ruolo nella c.d. fase zero del richiamato piano straordinario di assunzioni- a inoltrare domanda di mobilità per l'a.s. 2016/2017 (**doc. 3**).

All'esito, non ha ottenuto alcun trasferimento e/o assegnazione nel luogo di preferenza territoriale (*id est* in Sicilia - Ambito 0023).

Anche per l'a.s. 2017/2018, il M.I.U.R. ha reiterato tale condotta obbligando nuovamente l'odierna ricorrente a presentare domanda di mobilità per la scuola dell'infanzia (**doc. 4**), all'esito della quale ha ottenuto l'assegnazione provvisoria interprovinciale presso l'I.C. "G. Pappalardo" di Vittoria (RG) (**doc. 5**).

L'odierna ricorrente per l'a.s. 2018/2019 è stata nuovamente obbligata a presentare la domanda di mobilità per la scuola dell'infanzia (**doc. 6**) secondo quanto previsto dal CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo e ATA per l'a.s. 2017/2018, dell'11.04.2017 (**doc. 7**) richiamato dall'Ordinanza Ministeriale n. 207 del 09.03.2018 (**doc. 8**). All'esito della procedura di mobilità la prof.ssa Marrella ha ottenuto provvisoriamente, e solo per l'a.s. 2018/2019, l'assegnazione interprovinciale su posto comune l'I.C. "**G. Verga**" di Comiso (RG) (**doc. 9**).

Tuttavia si rileva che, del tutto illegittimamente, nelle tabelle di valutazione dei titoli di cui alle note comuni in allegato al CCNI mobilità è stato stabilito che "...il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile...".

Si precisa che, prima dell'assunzione a tempo indeterminato, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti, l'odierna ricorrente ha inserito nelle domande di aggiornamento della GAE (graduatorie ad esaurimento) il punteggio ottenuto per servizio pre-ruolo prestato presso la scuola paritaria ed è anche in forza di tale punteggio che la prof.ssa Marrella ha ottenuto l'assunzione a tempo indeterminato.

Segnatamente, la odierna ricorrente, nelle domande di aggiornamento delle GAE precedenti a quella dell'a.s. 2017/2018, ha potuto sempre indicare i n. 36 punti ottenuti per servizio pre-ruolo

prestato negli aa.ss. dal 2002/2003 al 2008/2009 presso l'istituto paritario "*Primo sole*" di Ragusa, giusta certificato cumulativo di servizio (**doc. 10**).

Contrariamente, come detto, il servizio prestato presso l'istituto paritario di Ragusa è stato inserito nel computo del punteggio dell'insegnante all'esito della procedura di assunzione a tempo indeterminato di cui alla L. n. 107/2015, art. 1 co. 98 lett. c (in fase C), quando già l'odierna ricorrente aveva maturato ben 6 anni di servizio pre-ruolo grazie ai quali ha ottenuto il predetto punteggio e professionalità.

Ne discende che il punteggio calcolato dal MIUR, **già dall'a.s. 2017/2018 e da ultimo per l'a.s. 2018/2019**, non è corretto poiché non sono stati riconosciuti alla prof.ssa Marrella gli anni di insegnamento pre-ruolo svolti presso l'istituto paritario "*Primo sole*" di Ragusa (RG) dal 2002/2003 al 2008/2009 per complessivi 7 anni.

Cosa ancor più grave, il MIUR ha smentito se stesso non riconoscendo all'odierna ricorrente gli anni di servizio pre-ruolo prestati nella scuola paritaria dal 2002/2003 al 2008/2009, nonostante nelle tabelle di valutazione dei titoli di cui alle note comuni in allegato al CCNI mobilità era stato stabilito che "*...il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile...*", ad eccezione "*...del servizio prestato: a) fino al 31.08.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie...*".

Tale servizio pre-ruolo, secondo l'allegato D del CCNI sulla mobilità, vale 6 punti ad anno per un totale di 36 punti non riconosciuti (6 punti per ciascuno dei 6 anni svolti presso i citati istituti paritari). **Alla prof.ssa Marrella, dunque, si sarebbero dovuti riconoscere 42 punti per il totale del servizio pre-ruolo svolto.**

Conseguentemente all'erroneo e illegittimo mancato riconoscimento del punteggio per il servizio pre-ruolo prestato presso la scuola paritaria può derivare una forte penalizzazione per la prof.ssa Marrella anche negli anni avvenire.

Per tali ragioni, con reclamo del 07.05.2018 (**doc. 11**), l'odierna ricorrente ha intimato alle Amministrazioni Scolastiche convenute di provvedere, in autotutela, alla rettifica del punteggio ottenuto in sede di domanda di mobilità, con l'integrazione dei punti accumulati per il servizio reso presso l'istituto scolastico paritario, al fine di ottenere un'assegnazione definitiva più vicina alla provincia di residenza.

Conseguentemente, con il presente ricorso l'odierna ricorrente chiede il riconoscimento al diritto alla valutazione nella graduatoria per la mobilità a.s. 2018/2019 e seguenti del servizio di

insegnamento svolto presso l'istituto paritario "Primo sole" di Ragusa (RG) dal 2002/2003 al 2008/2009 per complessivi 6 anni, pari a n. 36 punti, nella stessa misura in cui viene valutato il servizio statale con la condanna dell'Amministrazione scolastica a rettificare e sospendere la predetta graduatoria di mobilità.

Inoltre, si evidenzia che l'insegnante è madre di un figlio minorenni di 11 anni e il marito è lavoratore e come tale impossibilitato a trasferirsi.

Si chiede, altresì, che l'adito Tribunale accerti il diritto della ricorrente al computo, agli effetti della progressione di carriera, degli anni di servizio svolti presso il citato istituto paritario, negli anni scolastici dal 2002/2003 al 2008/2009, con la conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta all'adozione del decreto di ricostruzione di carriera.

#### **B) In diritto**

L'odierna ricorrente ha presentato la domanda di mobilità per la scuola primaria secondo quanto previsto dal CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo e ATA, dell'11.04.2017 (a.s. 2017/2018), richiamato dall'Ordinanza Ministeriale n. 207 del 09.03.2018.

Come altresì evidenziato in punto di fatto, la prof.ssa Marrella ha svolto parte del servizio di insegnamento pre-ruolo, segnatamente negli anni scolastici dal 2002/2003 al 2008/2009, presso l'istituto paritario "Primo sole" di Ragusa (RG). E in relazione a ciò, anche nell'allegato D della domanda di mobilità per l'a.s. 2018/2018 la medesima ha indicato, tra i titoli di servizio, n. 6 anni di pre-ruolo svolti presso il citato istituto paritario di Ragusa.

Non senza precisare che l'odierna ricorrente ha maturato, in relazione al suddetto servizio pre ruolo, il servizio con valenza di anno intero atteso lo svolgimento della prestazione lavorativa per almeno 180 giorni siccome stabilito dall'art. 489 del decreto legislativo n. 297/1994 ed art.11, comma 14 della Legge n. 124/1999 a tenore del quale *"...il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974/1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 01 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale..."*.

È accaduto che l'Ufficio Scolastico Provinciale di Gorizia, ai fini della valutazione della detta domanda ha notificato all'odierna ricorrente il seguente tabulato con i rispettivi punteggi:

<b><u>Scuola dell'infanzia</u></b>	
Punteggio Base	41.0
Punteggio aggiuntivo su sostegno	0.0

Punteggio aggiuntivo per il comune ricongiungimento	6.0
Punteggio aggiuntivo per il comune assistenza figlio	0.0

Alla prof.ssa Marrella, dunque, non è stato riconosciuto nessun anno di servizio pre-ruolo.

Orbene, appare oltremodo evidente che l'Ufficio Scolastico Provinciale di Gorizia è incorso in un macroscopico errore di diritto allorché ha ritenuto, inspiegabilmente e in palese violazione dell'art. 1, comma 2 e 4 della legge n. 62/2000, di non riconoscere alla odierna ricorrente alcun punteggio per il servizio pre-ruolo prestato presso la predetta scuola paritaria.

Ciò è inspiegabile, in quanto lo svolgimento dell'insegnamento presso istituti paritari trova piena giustificazione nella normativa vigente che, a partire dall'anno 2000, con l'approvazione della L. 62/2000 - Norme per la parità scolastica - all'art. 1, comma 2, ha stabilito che: *"...si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola dell'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6..."*.

**Del resto l'istituto non statale presso cui ha prestato il servizio pre-ruolo l'odierna ricorrente, denominato scuola dell'infanzia paritaria "Primo sole" di Ragusa (RG), ha avuto il riconoscimento dello status di scuola paritaria con Decreto del Provveditorato agli Studi di Ragusa n. prot. 8438 del 14.09.2001 (doc. 12).**

L'omesso riconoscimento del punteggio per il servizio svolto presso tale istituto di istruzione paritaria, ai fini della ricostruzione dell'anzianità di servizio dei docenti, contrasta, inoltre, in maniera del tutto illogica, con il D.L. n. 255 del 03.07.2011 n. 255 convertito in legge n. 333 del 20.08.2011. Detta legge, all'art. 2, comma 2, prevede, ai fini dell'inserimento del personale docente nelle GAE (graduatorie ad esaurimento), che *"...i servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali..."*.

L'operatività di tale norma ha dunque consentito alla prof.ssa Marrella di vedersi riconosciuto tutto il punteggio relativo al servizio pre-ruolo prestato nel citato istituto paritario ove ha insegnato, ai fini dell'aggiornamento della sua posizione in GAE, con la conseguente assunzione in ruolo nella c.d. fase zero del piano straordinario di assunzioni di cui alla Legge n. 107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c) su posto comune nella scuola dell'infanzia.

Le disposizioni sono molto chiare e non possono essere violate da norme di rango inferiore come nel caso specifico l'O.M. n. 221 del 12.04.2017 e il CCNI sulla mobilità 2017/2018 dell'11.04.2017, né tantomeno dai provvedimenti amministrativi del MIUR e degli uffici territoriali.

Tuttavia, nelle tabelle di valutazione allegate alle note comuni al predetto CCNI, in modo del tutto inspiegabile, illegittimo e giuridicamente immotivato è stato stabilito che *“il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera”*.

Le ragioni giuridiche poste alla base della discriminazione tra il servizio reso in scuole statali e quello prestato presso istituti paritari sono giuridicamente illegittime, nonché illogiche e infondate in quanto contrastano sia con i principi dell'Ordinamento che con i principi costituzionali di eguaglianza e buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 3 e 97 Cost.) per effetto della palese violazione della normativa che ha sancito l'equiparazione tra il servizio prestato presso scuole statali e paritarie, i cui principi sono ormai consolidati anche in giurisprudenza (Cons. di Stato 1102/2002).

Del resto è paradossale e illogico che si consenta a docenti come la ricorrente di far valere gli anni di servizio pre-ruolo nelle paritarie in seno alle GAE, tanto da determinare la loro assunzione a tempo indeterminato, e poi sottrarre a essi lo stesso punteggio nella procedura di mobilità.

Ne discende che il servizio prestato dall'insegnante nella citata scuola paritaria deve essere equiparato a tutti gli effetti - anche ai fini della domanda di mobilità e della ricostruzione di carriera - a quello prestato presso scuole statali - così come è avvenuto in sede di valutazione dei titoli che hanno condotto all'assunzione dei docenti, come sopra evidenziato.

La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che *“...la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa...”* (Cons. di Stato n. 1102/2002).

Del resto, *“...va rimarcato come proprio la legge 62/2000 che come è noto ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già riconosciute ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell'istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di stato, conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione quest'ultima ulteriormente comprovata: a) dal disposto dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 255/2001 che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che “i servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole*

*paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”; b) dal parere della Ragioneria Generale dello Stato n.0069864 in data 04/10/2010 che ha ritenuto come l’entrata in vigore della Legge n. 62/2000 “mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire a mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall’art. 485 del D.Lgs. 16/04/1994, n. 297...” (cfr. ex multis, Trib. Rimini n. 64/2014, Trib. di Milano, Sez. Lav., n. 6202/2016 R.G., Trib. di Napoli, Sez. Fer. Lav., n. 17451/2016 R.G., Trib. di Caltagirone, Sez. Lav., n. 535/2016 R.G.L.).*

In definitiva, a ben vedere, tornando al caso di specie che ci occupa, il mancato riconoscimento del servizio prestato presso la citata scuola paritaria ai fini della mobilità, dopo l’assunzione a tempo indeterminato, integra una violazione di numerosi principi giuridici, sia di rango primario che ordinario sopra ampiamente richiamate, tra cui:

- violazione del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione e dei principi contenuti negli artt. 51 e 97 della Costituzione;
- violazione del principio di non discriminazione tra i lavoratori di cui all’art. 6 D.lgs. n. 368/01 e art. 45, comma 2, D.lgs. n. 165/01.

Ciò premesso, si deve concludere che la odierna ricorrente, nella domanda di mobilità per la scuola primaria, con il riconoscimento dei n. 42 punti relativi al servizio reso nel citato Istituto Paritario, otterrebbe un punteggio di **n. 83 punti**, anziché 41.

Conseguentemente, in virtù del riconoscimento del diritto ad ottenere un punteggio nettamente superiore in forza del servizio pre-ruolo prestato per 7 anni, l’odierna ricorrente potrà concretamente ambire a essere assegnata all’ambito richiesto nella domanda di trasferimento in via definitiva, anziché provvisoria. Nonché beneficiare di un punteggio nettamente più elevato all’esito dell’aggiornamento delle graduatorie di mobilità nazionali per gli anni scolastici avvenire.

Alla luce delle considerazioni svolte, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, chiede che

**piaccia all’On.le Tribunale adito**

**-in via preliminare**, ove ritenuto opportuno, in considerazione del rilevante numero dei docenti in questione, autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. nel modo meno oneroso e più tempestivo, mediante pubblicazione del ricorso nel sito internet del MIUR e/o dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia /ambito territoriale della Provincia di Ragusa;

- **nel merito, accogliere il presente ricorso ordinando** alle amministrazioni convenute la disapplicazione delle disposizioni di cui alle Note Comuni al CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2017/2018 e seguenti del 12.04.2017 nella parte in cui viene stabilito che *"...il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile anche ai fini della ricostruzione di carriera..."*;

- **sempre nel merito, ordinare** alle amministrazioni convenute la valutazione, ai fini della graduatoria per la mobilità per gli a.s. 2018/2019 e seguenti oltre che ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio pre-ruolo prestato dalla odierna ricorrente negli anni scolastici dal 2002/2003 al 2008/2009, presso l'istituto paritario *"Primo sole"* di Ragusa (RG) nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale;

- per l'effetto, **ordinare** alle Amministrazioni scolastiche convenute l'assegnazione dell'odierna ricorrente nella sede di insegnamento corrispondente all'effettivo punteggio della stessa ottenuto nell'Ambito 0023 della Regione Sicilia in via definitiva, comunque, in subordine, nel caso in cui nel predetto ambito non sussistano posti disponibili, neppure in sovrannumero, nell'ambito della Regione Sicilia secondo l'ordine di preferenza indicato dalla ricorrente nella domanda di mobilità in atti, tenuto conto dell'effettivo punteggio con l'inserimento dei punti ottenuti per il servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie citate.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio del presente giudizio.

Con riserva d'ogni altra deduzione e/o eccezione a seguito delle avverse difese.

Si dichiara che ai fini del pagamento del Contributo Unificato il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è esente, come da dichiarazione che si allega (**doc. 13**).


Si producono:

- copia proposta di assunzione del 07.08.2015 (**doc. 1**);
- copia contratto individuale di lavoro del 28.08.2015 (**doc. 2**);
- copia domanda di mobilità a.s. 2016/2017 (**doc. 3**);
- copia domanda di mobilità a.s. 2017/2018 (**doc. 4**);
- copia nota del 04.09.2017 - assegnazione provvisoria (**doc. 5**);
- copia domanda di mobilità a.s. 2018/2019 (**doc. 6**);
- CCNI a.s. 2017/2018 dell'11.04.2017 (**doc. 7**);
- Ordinanza Ministeriale n. 207 del 09.03.2018 (**doc.8**);
- stralcio elenco assegnazioni provvisorie ambito provinciale di Ragusa a.s. 2018/2019 (**doc. 9**);



- copia certificati di servizio e busta paga (**doc. 10**);
- reclamo del 07.05.2018 (**doc. 11**);
- decreto prot. n. 8438 del 14.09.2001 (**doc. 12**);
- dichiarazione sostitutiva di certificazione (**doc. 13**).

Ragusa, 15.11.2018

avv. Francesca Abbate 

che il Taz Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente- quale forma di notifica diversa ed alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami previsti dall'art. 150 c.p.c.- la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

che anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “... *l'urgenza e sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso ... giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 cpc, autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.08.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'ufficio regionale per la Liguria..*” (Trib. Genova, sez. lavoro n. 3578/11)

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

**chiede**

all'On. Giudice del lavoro adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

**voglia autorizzare la notificazione del ricorso**

nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nell'elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo anno scolastico 2018/2019, scuola dell'infanzia, Ufficio Scolastico Provinciale di Ragusa – attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del Miur dei seguenti dati:

- a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome del ricorrente ed indicazione all'amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come “*..tutti i docenti attualmente inseriti nell'elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo anno scolastico 2018/2019, scuola dell'infanzia, Ufficio Scolastico Provinciale di Ragusa...*”;
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Ragusa, 15.11.2018

avv.  Francesca Abbagnano